



COMUNE DI VICALVI

C. A. P. 03030 PROVINCIA DI FROSINONE

Piazza Giovanni Paolo II - Tel. 0776/506512-506476 - P. IVA 00606150605 - Cod. Fisc. 82000530608 e.mail comune_vicalvi@libero.it

ORDINANZA N. 05 del 24/05/2024

IL SINDACO

Oggetto: campagna estiva antincendio e divieto di accensione fuochi su tutto il territorio comunale

VISTA la nota del PCM Prot.1735 del 23/05/2024 avente per oggetto "campagna estiva antincendio boschivo 2024.

VISTA il piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi AIB 2023/2025 approvato con DGR n°228 del 25/05/2023,

RITENUTO con specifico riferimento agli incendi boschivi, il periodo di massimo rischio incendi con stato di grave pericolosità è confermato nel periodo 15 giugno al 15 ottobre.

ORDINA

Il divieto su tutto il territorio comunale dal giorno 15 del mese di giugno al giorno 15 del mese di ottobre 2024, di bruciare e/o accendere fuochi di qualsiasi entità, in qualsiasi luogo e con qualsiasi fattispecie di combustibile, ovvero, bruciare sterpaglie, campi incolti, rovi, potature arbusti ed erbe lungo le strade di qualsiasi natura.

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo anche in riferimento alla norma AIB 2023/2025 approvato con DGR n°228 del 25/05/2023, e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le *Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale* ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

La presente ordinanza sarà pubblicata in albo pretorio nelle forme e nei termini di legge, sarà altresì pubblicata sul portale del comune nella sezione notizie.

La presente verrà trasmessa al Comando Carabinieri della locale stazione.

Vicalvi 24/05/2024

